



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 32 del 17 Novembre 2022

1. **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
2. **COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**
3. **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 36 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Testo del Decreto Legislativo n.36 del 28 febbraio 2021 con le modifiche apportate dal D.Lgs correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi nonché di lavoro sportivo.

CIRCOLARE N. 42 avente ad oggetto: Certificazione iscrizione al Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - rif. D.lgs. 39/2021

COMUNICATO UFFICIALE n. 147 pubblicato dalla L.N.D. inerente la variazione delle nomine della Delegazione Provinciale LND di Reggio Calabria.

COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA

SCUOLE DI CALCIO ELITE S.S. 2022/23 – PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Nel rispetto delle disposizioni impartite con il C.U. F.I.G.C./S.G.S. n. 27 del 10 agosto 2022, che prevedono, tra l'altro, l'organizzazione di un "Programma di Informazione" da realizzarsi attraverso riunioni informative con Psicologo, Medico e/o Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e giovani calciatori/calciatrici, si riportano gli incontri programmati nel mese di novembre 2022 (non riportato su. C.U. n. 30 del 10.11.2022 per errore materiale di trascrizione):

ASD SC ALESSANDRO ROSINA

Tema: Le varie situazioni di gioco nelle categorie di base.
Data e ora: Mercoledì 30 Novembre ore 20.00
Luogo: Sede Società
Relatore: Prof.Domenico Antonucci

Si fa presente, inoltre, che la stessa società, ha già svolto in data 31 ottobre, un incontro relatore il prof Aleardo Aldo Antonucci avente per tema: Sviluppare e stimolare le capacità aerobiche, coordinative e motorie nei Settori Giovanili e nelle attività di base.

Convocazione Cft Under 14 - Under 13 - Catanzaro

Con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di Catanzaro si comunicano le convocazioni per il giorno **lunedì 21 Novembre 2022**, presso il Centro Tecnico Federale LND, via Contessa Clemenza n.1 - 88100 Catanzaro. Gli atleti convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l'attività agonistica e un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo: Sig. Mauro Francesco Tel. 334/7640964 E-mail: cft.catanzaro@gmail.com In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione contattando il responsabile organizzativo, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.: Francesco Mauro
 Responsabile Tecnico C.F.T.: Francesco Corosiniti
 Istruttore Under 14 F: Lombardo Davide
 Istruttore Under 14 M: Folino Giuseppe
 Istruttore Under 13 M: Fregola Kevin
 Preparatore dei portieri: Parrotta Francesco
 Allenatore: Morello Francesco
 Medici: Mario Catalano
 Fisioterapisti: Antonio Mazza
 Psicologo: Vittoria Froio

UNDER 14 - Convocazione ore 15:00

Allenamento ore 15:30 – 17:00

N	COGNOME	NOME	SOCIETA'	N	COGNOME	NOME	SOCIETA'
1.	ALI'	MARCO	SSD KENNEDY J.F AQUILE	12.	POSCA	SIMONE	REAL MONTEPAONE
2.	CERRA	GIOVANNI	REAL MONTEPAONE	13.	PROCOPIO	CHRISTIAN	ASD VIGOR CATANZARO
3.	CIMINO	PIETRO	ASD ACADEMY LAMEZIA	14.	RONDINELLI	SALVATORE	ASD ACADEMY LAMEZIA
4.	DONATO	MASSIMO	ASD SPORTING LAMEZIA	15.	SCALZO	IORE	ASD ACADEMY LAMEZIA
5.	GRANDINETTI	ANTONIO	ASD GATTO E LIO	16.	SICILIANO	LUIGI	ASD SPORTING LAMEZIA
6.	LEVATO	MARIO	NSD PROMOSPORT	17.	STIRPARO	ANTONINO	ASD GATTO E LIO
7.	MAMMOLA	GIUSEPPE	ASD ACADEMY LAMEZIA	18.	VALLONE	FRANCESCO	SSD KENNEDY J.F AQUILE
8.	MASTROIANNI	FRANCESCO	NSD PROMOSPORT	19.	VATRANO	NICHOLAS	ASD VIGOR CATANZARO
9.	NATALI	GABRIELE	ASD REAL MONTEPAONE	20.	ZANI	LUCA	ASD ACADEMY LAMEZIA
10.	NICOLAZZO	GIANLUCA	NSD PROMOSPORT	21.	ZOFREA	GIUSEPPE ANTONIO	SSD KENNEDY J.F AQUILE
11.	PAUOSO	PASQUALE	ASD VIGOR CATANZARO	22.	CURCIO	ANTONIO	ASD ACADEMY LAMEZIA

UNDER 13 - Convocazione ore 15:00

Allenamento ore 15:30 – 17:00

N	COGNOME	NOME	SOCIETA'	N	COGNOME	NOME	SOCIETA'
1.	AGOSTIANI	RAFFAELE	ASD CALCIO LAMEZIA	14.	PAPA	FABIO	ASD VIRTUS SOVERATO
2.	DANIELE	FEDERICO	ASD PANTERE NERE	15.	POSCA	DIEGO	ASD VIGOR CATANZARO
3.	DE MEDICI	LORENZO	NSD PROMOSPORT	16.	RIZZA	ALESSANDRO	SSD KENNEDY J.F AQUILE
4.	FRUCI	FRANCESCO	SSD KENNEDY J.F AQUILE	17.	SALADINO	DOMENICO	ASD ACADEMY LAMEZIA
5.	GALLI	SERGIO	ASD PANTERE NERE	18.	SANTORO	SIMONE	SSD KENNEDY J.F AQUILE
6.	LAUGELLI	GIUSEPPE	NSD PROMOSPORT	19.	SCALZO	PIERPAOLO	SSD KENNEDY J.F AQUILE
7.	LO CASTO	GIACOMO	ASD ACADEMY LAMEZIA	20.	STAGLIANO'	MATTEO	ASD VIGOR CATANZARO
8.	LO GIUDICE	GIUSEPPE	ASD CZ LIDO 2004	21.	TALARICO	ANGELO	ASD VIRTUS SOVERATO
9.	MANGARI	FRANCESCO	ASD ACADEMY LAMEZIA	22.	TIRONE	VINCENZO	ASD VIRTUS SOVERATO
10.	MARCELLINO	GIUSEPPE	ASD CZ LIDO 2004	23.	TOLOMEO	SALVATORE	SSD KENNEDY J.F AQUILE
11.	MILANO	MARCO	NSD PROMOSPORT	24.	TOMAINO	GIUSEPPE	ASD CALCIO LAMEZIA
12.	MONTEROSSO	CARLO	SSD KENNEDY J.F AQUILE	25.	TRAPASSO	TOMMASO	SSD KENNEDY J.F AQUILE
13.	MURONE	CARLO	ASD CALCIO LAMEZIA	26.	TRIESTE	ANTONIO	SSD KENNEDY J.F AQUILE

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Viste le numerose e continue richieste di variazioni gare formulate a questo Comitato Regionale, allo scopo di garantire la giusta organizzazione nonché la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le richieste di variazione della singola gara, sottoscritta da entrambe le Società, **devono obbligatoriamente pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.** Caso contrario la stessa non verrà accolta, salvo eventuali e/o specifiche richieste validamente motivate e documentate.

Lo spostamento di una singola gara comporterà l'addebito di €. 26,00 ad entrambe le Società che hanno richiesto la variazione, ciò a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

INATTIVITA' SOCIETA'

Si prende atto della rinuncia al Campionato di competenza da parte della sotto elencata società:

953202 A.S.D. SILVIO LONGOBUCCO di Scalea (CS)

e si delibera l'esclusione della stessa dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività.

Nei confronti della stessa viene applicato il disposto di cui all' art. 110, punto 1, delle Norme Organizzative della F.I.G.C., pertanto tutti i calciatori tesserati con la suddetta società sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

SVINCOLO PER INATTIVITA' ART. 109 DELLE N.O.I.F.

Ai sensi della vigente normativa, esaminata l'istanza presentata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, visto il parere favorevole della società di appartenenza, il Comitato Regionale Calabria, con decorrenza 03.11.2022, delibera lo svincolo del calciatore:

FIGLIUZZI ANTONIO 22.08.2014 società ASD SPORTING LAMEZIA

Ai sensi della vigente normativa, esaminata l'istanza presentata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, vista la mancata opposizione della società di appartenenza, il Comitato Regionale Calabria, con decorrenza 14.11.2022, delibera lo svincolo del calciatore:

SALVATORE GIUSEPPE 11.06.2008 società SSDARL SEGATO

RAPPRESENTATIVE CATEGORIE UNDER 17 "ELITE" - UNDER 17 E UNDER 15 REGIONALI

In vista della 59^a edizione del Torneo delle Regioni che si svolgerà dal 20 al 27 aprile 2023, al fine di potere organizzare al meglio i Raduni selettivi delle Rappresentative Under 17 e Under 15 Regionali, si invitano le Società interessate, d'intesa con i tecnici delle rispettive squadre, a segnalare un numero massimo di tre calciatori appartenenti alle seguenti fasce d'età:

Categoria Under 17 nati dall'1.1.2006 al 31.12.2007 (al compimento del 14° anno);

Categoria Under 15 nati dall'1.1.2008 al 31.12.2009 (al compimento del 12° anno).

Il Comitato Regionale Calabria della FIGC/LND, allo scopo di mettere a disposizione del proprio staff tecnico, nel più breve tempo possibile, i giovani calciatori più interessanti, fa affidamento sulla puntuale, preziosa e indispensabile collaborazione di tutte le Società impegnate nei Campionati Regionali riservati alle categorie in argomento

Le segnalazioni dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica segreteria@crcalabria.it.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

Segreteria

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. VIGOR CATANZARO

Si informa che seguito deroga concessa da Commissione Erba Artificiale di Roma, la società A.S.D. VIGOR CATANZARO disputerà le proprie gare interne sul campo sul campo "A. Curto" di Catanzaro Lido, sito in Via Melito Porto Salvo. Pertanto la gara VIGOR CATANZARO = UNION SIDERNO 2015 del 20 novembre 2022, ore 11.00, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara E.COSCARELLO CASTROLIBERO = SPORTING CLUB CORIGLIANO del 20.11.2022 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate ed in via del tutto eccezionale viene anticipata a sabato 19 novembre 2022, ore 15.00.

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. ACADEMY LAMEZIA

Si informa che, per motivi organizzativi e logistici, giusta richiesta, la società A.S.D. ACADEMY LAMEZIA disputerà le proprie gare interne la domenica mattina alle ore 10,30, come di seguito specificato:

domenica	27.11.2022	(ore 10.30)	ACADEMY LAMEZIA	LOCRI 1909
domenica	11.12.2022	(ore 10.30)	ACADEMY LAMEZIA	SEGATO
domenica	22.01.2023	(ore 10.30)	ACADEMY LAMEZIA	MORRONE
domenica	29.01.2023	(ore 10.30)	ACADEMY LAMEZIA	SPORTING CLUB CORIGLIANO
domenica	12.02.2023	(ore 10.30)	ACADEMY LAMEZIA	VIGOR CATANZARO
domenica	05.03.2023	(ore 10.30)	ACADEMY LAMEZIA	TAVERNA
domenica	19.03.2023	(ore 10.30)	ACADEMY LAMEZIA	BOCALE CALCIO ADMO
domenica	02.04.2023	(ore 11.00)	ACADEMY LAMEZIA	PRO COSENZA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Segreteria

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S. REAL KROTON - Gir. C

Si informa che, giusta richiesta, la società A.S. REAL KROTON disputerà le proprie gare interne sul campo comunale "Giuseppe Faga" di Crotone, sito in Via G. da Fiore - Loc. Tufolo.

Pertanto la gara REAL KROTON = BIGSPORT CROTONE di sabato 26 novembre 2022, ore 15.00, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara ACADEMY CROTONE = POLISPORTIVA D.CUTRO del 19.11.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata anticipata a sabato 12 novembre 2022, ore 15.00 (turno di riposo).

Gara CALCIO LAMEZIA = POLISPORTIVA G. SALERNO del 19.11.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "G. Renda" di Lamezia Terme/Sambiasse, sito in Loc. Savutano.

Gara REAL KROTON = CATANZARO LIDO 2004 del 14.01.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito nuova disponibilità campo riportata nel presente C.U., si disputerà sul campo comunale "Giuseppe Faga" di Crotone, sito in Via G. da Fiore - Loc. Tufolo, ma onde evitare la concomitanza con altro incontro già calendarizzato viene anticipata a venerdì 13 gennaio 2023, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Segreteria

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. VIGOR CATANZARO - Gir. C

Si informa che seguito deroga concessa da Commissione Erba Artificiale di Roma, la società A.S.D. VIGOR CATANZARO disputerà le proprie gare interne sul campo sul campo "A. Curto" di Catanzaro Lido, sito in Via Melito Porto Salvo.

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S. REAL KROTON - Gir. C

Si informa che, giusta richiesta, la società A.S. REAL KROTON disputerà le proprie gare interne sul campo comunale "Giuseppe Faga" di Crotona, sito in Via G. da Fiore - Loc. Tufolo.

Modifiche al programma gare

Gara DIGIESSE PRAIATORTORA = E.COSCARELLO CASTROLIBERO del 20.11.2022 (ore 10.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 21 novembre 2022, ore 15.00.

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO E MODIFICA PROGRAMMA ALCUNE GARE SOCIETA' A.S. REAL KROTON - Gir. C

Si informa che seguito nuova disponibilità campo, giusta richiesta, la società A.S. REAL KROTON disputerà le proprie gare interne sul campo comunale "Giuseppe Faga" di Crotona, sito in Via G. da Fiore - Loc. Tufolo, come di seguito specificato:

domenica	20.11.2022	(ore 10.30)	REAL KROTON	ACADEMY CROTONE
domenica	04.12.2022	(ore 10.30)	REAL KROTON	ROSARNESE
lunedì	12.12.2022	(ore 15.00)	REAL KROTON	KENNEDY JF AQUILE
VENERDI'	23.12.2022	(ore 10.30)	REAL KROTON	CROTONE SRL
domenica	15.01.2023	(ore 10.30)	REAL KROTON	VIRTUS SOVERATO
lunedì	30.01.2023	(ore 15.00)	REAL KROTON	DAVOLI ACADEMY
domenica	12.02.2023	(ore 10.30)	REAL KROTON	PANTERE NERE CATANZARO
domenica	26.02.2023	(ore 10.30)	REAL KROTON	JUVENTUS CLUB ASD
domenica	12.03.2023	(ore 10.30)	REAL KROTON	VIGOR CATANZARO
domenica	26.03.2023	(ore 10.30)	REAL KROTON	CATANZARO LIDO 2004

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO E MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. VIGOR CATANZARO - Gir. C

Si informa che seguito nuova disponibilità campo, giusta richiesta, la società A.S.D. VIGOR CATANZARO disputerà le proprie gare interne sul campo sul campo "A. Curto" di Catanzaro Lido, sito in Via Melito Porto Salvo di lunedì pomeriggio alle ore 15.00, come di seguito specificato:

lunedì	28.11.2022	(ore 15.00)	VIGOR CATANZARO	CATANZARO LIDO 2004
GIOVEDI'	08.12.2022	(ore 10.30)	VIGOR CATANZARO	REAL KROTON
lunedì	19.12.2022	(ore 15.00)	VIGOR CATANZARO	PICCOLI CAMPIONI DE LUCA
lunedì	16.01.2023	(ore 15.00)	VIGOR CATANZARO	PANTERE NERE CATANZARO
lunedì	30.01.2023	(ore 15.00)	VIGOR CATANZARO	JUVENTUS CLUB ASD
lunedì	20.02.2023	(ore 15.00)	VIGOR CATANZARO	KENNEDY JF AQUILE
lunedì	06.03.2023	(ore 15.00)	VIGOR CATANZARO	CROTONE SRL
lunedì	20.03.2023	(ore 15.00)	VIGOR CATANZARO	VIRTUS SOVERATO
domenica	02.04.2023	(ore 10.30)	VIGOR CATANZARO	DAVOLI ACADEMY (campo da definire)

Recupero

Recupero Gara GALLICO CATONA FC = ACADEMY REGGIO del 23.11.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 17.15.



CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE



Modifiche al programma gare

Gara COSENZA CALCIO SRL = CROTONE SRL del 20.11.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 19 novembre 2022, ore 14.30 e si disputerà sul campo comunale "Romolo di Magro" di Montalto Uffugo/Taverna, sito in Via G. Verdi.

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	SPORTING CLUB CORIGLIANO	A	19/11/2022 15:00	327 COMUNALE "M. SCORNAIENCHI"	PIANE CRATI	VIA S. MARIA-LOC. CHIUSE
BOCALE CALCIO ADMO	PRO COSENZA	A	20/11/2022 10:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
LOCRI 1909	RENDE CALCIO 1968	A	20/11/2022 11:00	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA CUSMANO
SEGATO	MORRONE	A	20/11/2022 10:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
TAVERNA	ACADEMY LAMEZIA	A	20/11/2022 10:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
VIGOR CATANZARO	UNION SIDERNO 2015	A	20/11/2022 11:00	17 COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTROVILLARI CALCIO	VIRTUS CORIGLIANO 2021	A	18/11/2022 15:00	97 COMUNALE "U.CATALANO"	SARACENA	VIA ALDO MORO
ATLETICO F.SICCHITANO	SOCCER MONTALTO	A	19/11/2022 15:00	513 COMUNALE "GAETANO SCIREA"	LAINO CASTELLO	VIA DEI CIPRESSI
ELISIR	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	A	19/11/2022 15:00	99 COMUNALE "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSIA	LOCALITA CENTOFONTANE
ROSSANESE	CITTA DI CARIATI	A	19/11/2022 15:00	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
SPORT ACADEMY ALTO JONIO	NEW ACADEMY SG	A	19/11/2022 15:00	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ROGLIANO 1948	CITTA AMANTEA 1927	A	18/11/2022 15:15	510 COMUNALE ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTOMARE C.DA CALIA
CALCIO LAMEZIA	POLISPORTIVA G.SALERNO	A	19/11/2022 15:00	6 COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
MARCA FOOTBALL CLUB	PROMOSPORT	A	19/11/2022 15:00	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
SC ALESSANDRO ROSINA	MENDICINO 1969	A	19/11/2022 15:00	85 COMUNALE BONIFATI	BONIFATI	LOC. SAN FRANCESCO
V.E. RENDE	DIGIESSE PRAIATORTORA	A	19/11/2022 15:00	434 "MARCHESINO 2"	RENDE/ROGES	CONTRADA MARCHESINO 2

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PANTERE NERE CATANZARO	CATANZARO LIDO 2004	A	18/11/2022 15:00	493 COMUNALE "VERDOLIVA"	CATANZARO/GAGLIANO	LOCALITA' LENZA-GAGLIANO
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	KENNEDY J.F. AQUILE	A	18/11/2022 15:00	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA
BIGSPORT CROTONE	JUVENTUS CLUB A.S.D.	A	19/11/2022 15:00	487 COMUNALE "GIUSEPPE FAGA"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	REAL KROTON	A	19/11/2022 15:00	215 COMUNALE CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA

GIRONE D - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DOMENICO ASPRO	ROSARNESE	A	18/11/2022 15:00	199 COMUNALE CARDINALE	CARDINALE	VIA STRADA PROVINCIALE
REGGIOMEDITERRANEA	GIOIESE 1918	A	18/11/2022 15:00	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
S.E.L.E.S.	GALLICO CATONA F.C.	A	18/11/2022 14:30	230 COMUNALE GROTTERIA	GROTTERIA/PIRGO	CONTRADA AGLIONA
C.S.P.R. 94	DAVOLI ACADEMY	A	19/11/2022 15:00	59 "DICONE"	CAULONIA MARINA	VIA PITAGORA
FILADELFIA 93	VIRTUS SOVERATO	A	19/11/2022 15:00	223 COMUNALE FILADELFIA	FILADELFIA	VIALE EUROPA-VIA JEROCADES

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO F.SICCHITANO	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	A	20/11/2022 10:00	513 COMUNALE "GAETANO SCIREA"	LAINO CASTELLO	VIA DEI CIPRESSI
LA BIZANTINA C.R.	VIRTUS CORIGLIANO 2021	A	20/11/2022 10:30	407 "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
RENDE CALCIO 1968	CITTA DI CARIATI	A	20/11/2022 10:30	4 "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA
SPORTING CLUB CORIGLIANO	POLISPORTIVA G.SALERNO	A	20/11/2022 10:30	10 "TONINO SOSTO"	CORIGLIANO SCALO/VILL.FRASSA	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA
V.E. RENDE	MARCA FOOTBALL CLUB	A	20/11/2022 10:30	434 "MARCHESINO 2"	RENDE/ROGES	CONTRADA MARCHESINO 2
ELISIR	TAVERNA	A	21/11/2022 15:00	99 "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSA	LOCALITA CENTOFONTANE

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	REAL COSENZA	A	20/11/2022 10:30	6 "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
PRO COSENZA	CATANZARO 1929 S.R.L.	A	20/11/2022 10:00	350 COSENZA - PRO COSENZA	COSENZA	VIA LIBERO GRASSI
SAN MICHELE DONNICI	SC ALESSANDRO ROSINA	A	20/11/2022 10:30	218 COMUNALE COSENZA/DONNICI	COSENZA/DONNICI INFERIORE	CONTRADA ERBICELLO
VIBONESE CALCIO S.R.L.	ROGLIANO 1948	A	20/11/2022 10:30	320 "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC
CALCIO LAMEZIA	PROMOSPORT	A	21/11/2022 15:00	83 "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
DIGIESS PRAIATORTORA	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	A	21/11/2022 15:00	23 "M. TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA

GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KENNEDY J.F. AQUILE	VIGOR CATANZARO	A	20/11/2022 10:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	ESPERANZA CATANZARO	A	20/11/2022 10:30	215 CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA
REAL KROTON	ACADEMY CROTONE	A	20/11/2022 10:30	487 "GIUSEPPE FAGA"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
CATANZARO LIDO 2004	ROSARNESE	A	21/11/2022 15:00	480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA
CROTONE S.R.L.	JUVENTUS CLUB A.S.D.	A	21/11/2022 17:30	475 "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
VIRTUS SOVERATO	PANTERE NERE CATANZARO	A	21/11/2022 15:00	131 COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE

GIRONE D - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AS JUVENTINA SIDERNO ETS	ACADEMY REGGIO	A	20/11/2022 10:30	7 "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI
AUDAX LOCRI	REGGIOMEDITERRANEA	A	20/11/2022 15:30	34 "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA CUSMANO
C.S.P.R. 94	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	A	20/11/2022 10:30	59 "DICONE"	CAULONIA MARINA	VIA PITAGORA
GALLICO CATONA F.C.	REGGINA 1914 S.R.L.	A	20/11/2022 10:00	461 "NINO LO PRESTI"	REGGIO CAL./GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	SEGATO	A	20/11/2022 10:00	56 ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
S.E.L.E.S.	GIOIOSA JONICA ASD	A	20/11/2022 10:30	40 "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
BOCALE CALCIO ADMO	GIOIESE 1918	A	21/11/2022 15:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GALLICO CATONA F.C.	ACADEMY REGGIO	A	23/11/2022 17:15	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COSENZA CALCIO SRL	CROTONE SRL	A	19/11/2022 14:30	"R.DI MAGRO"	TAVERNA/MONT.UFFUGO	VIA G. VERDI
JSL JUNIOR SPORT LAB	PALERMO FC SPA	A	20/11/2022 14:30	COMUNALE BROLO	BROLO (ME)	VIA FERRARA
REGGINA 1914	UNIME ARL	A	20/11/2022 14:30	"CENTRO SPORTIVO S.AGATA 3"	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
ACADEMY LAMEZIA	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	7 - 0	
MORRONE	- UNION SIDERNO 2015	2 - 0	
PRO COSENZA	- LOCRI 1909	0 - 2	
RENDE CALCIO 1968	- TAVERNA	4 - 0	
SEGATO	- BOCALE CALCIO ADMO	1 - 1	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- VIGOR CATANZARO	2 - 0	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE B - 4 Giornata - A			
CITTA AMANTEA 1927	- MARCA FOOTBALL CLUB	4 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 5 Giornata - A			
ACADEMY CROTONE	- POLISPORTIVA D.CUTRO	7 - 0	

GIRONE D - 5 Giornata - A			
DAVOLI ACADEMY	- DOMENICO ASPRO	7 - 3	
GIOIESE 1918	- C.S.P.R. 94	4 - 0	
MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	- REGGIOMEDITERRANEA	1 - 8	
ROSARNESE	- FILADELFIA 93	7 - 1	
(1) VIRTUS SOVERATO	- S.E.L.E.S.	0 - 0	

(1) - disputata il 11/11/2022

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (referto non pervenuto)

GIRONE C - 5 Giornata - A			
CATANZARO LIDO 2004	- ACADEMY CROTONE	2 - 3	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
(1) CITTA DI CARIATI	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	0 - 4	
MARCA FOOTBALL CLUB	- ELISIR	1 - 3	
POLISPORTIVA G.SALERNO	- LA BIZANTINA C.R.	0 - 8	
SOCCER MONTALTO	- RENDE CALCIO 1968	2 - 2	
SPORT ACADEMY ALTO JONIO	- V.E. RENDE	10 - 1	
VIRTUS CORIGLIANO 2021	- ATLETICO F.SICCHITANO	6 - 0	

(1) - disputata il 14/11/2022

GIRONE B - 6 Giornata - A			
(1) CATANZARO 1929 S.R.L.	- ACADEMY LAMEZIA	4 - 3	
(1) MORRONE	- PRO COSENZA	9 - 0	
(1) PROMOSPORT	- SAN MICHELE DONNICI	11 - 1	
REAL COSENZA	- CALCIO LAMEZIA	4 - 2	
ROGLIANO 1948	- DIGIESE PRAIATORTORA	2 - 3	
(1) SC ALESSANDRO ROSINA	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	9 - 0	

(1) - disputata il 14/11/2022

GIRONE C - 6 Giornata - A			
(1) ACADEMY CROTONE	- CROTONE S.R.L.	0 - 2	
(1) DAVOLI ACADEMY	- PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	1 - 2	
ESPERANZA CATANZARO	- VIRTUS SOVERATO	0 - 2	
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- CATANZARO LIDO 2004	1 - 2	
PANTERE NERE CATANZARO	- REAL KROTON	15 - 0	
ROSARNESE	- KENNEDY J.F. AQUILE	4 - 3	

(1) - disputata il 14/11/2022

GIRONE D - 6 Giornata - A			
ACADEMY REGGIO	- BOCALE CALCIO ADMO	0 - 0	
AUDAX LOCRI	- S.E.L.E.S.	1 - 2	
GIOIESE 1918	- GALLICO CATONA F.C.	1 - 1	
GIOIOSA JONICA ASD	- MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	9 - 0	
REGGINA 1914 S.R.L.	- C.S.P.R. 94	3 - 1	
(1) REGGIOMEDITERRANEA	- ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	1 - 0	
SEGATO	- AS JUVENTINA SIDERNO ETS	6 - 0	

(1) - disputata il 14/11/2022

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 16.11.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

TROMBINO EUGENIO (PRO COSENZA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

BEVACQUA VINCENZO (BOCALE CALCIO ADMO)

Per proteste ad una decisione arbitrale durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAISANO VINCENZO (UNION SIDERNO 2015)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCOPELLITI SIMONE (BOCALE CALCIO ADMO)

MANNARINO DOMENICO (SEGATO)

FLORIO GIUSEPPE (VIGOR CATANZARO)

MICELI MARCELLO

(RENDE CALCIO 1968)

D AGOSTINO ANDREA

(UNION SIDERNO 2015)

AMMONIZIONE (II INFR)

CUTRI SAMUELE (ACADEMY LAMEZIA)

RUFFOLO LUIGI (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

GINESE ANTONIO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

RUA ALESSANDRO (TAVERNA)

CAMMISECRA GUSTAVO (VIGOR CATANZARO)

IANTORNO ANTONIO

(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

MIGLIAZZO OTTAVIO

(MORRONE)

SAPIA SALVATORE GIOVA

(SPORTING CLUB CORIGLIANO)

BARBUTO SILVANO

(VIGOR CATANZARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIRRELLI MATTEO (LOCRI 1909)

DE VINCENTI LUIGI PIO (RENDE CALCIO 1968)

PENSAVALLE SALVATORE (SEGATO)

SAMMARRO PIERPAOLO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

MUNEGATO FERRUCCIO M

(PRO COSENZA)

CALABRESE DANIELE

(SEGATO)

SORACE KAROL

(SEGATO)

BATTAGLIA EZIO

(VIGOR CATANZARO)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 250,00 VIRTUS SOVERATO

per avere a fine gara una persona non identificata, qualificatasi come genitore di un calciatore della squadra ospitante, fatto ingresso abusivamente nello spogliatoio dell'arbitro ed aver tenuto nei confronti dello stesso un comportamento offensivo e minaccioso sbattendo ripetutamente i pugni contro la porta dello spogliatoio; per avere, a fine gara, la società ospitante non aperto i cancelli degli spalti e, pertanto, avere fatto transitare il pubblico dagli spogliatoi, circostanza che rendeva necessario l'intervento dei Carabinieri che erano costretti a scortare l'arbitro fino a due chilometri dall'impianto. Per avere una persona qualificatasi come dirigente della squadra ospitante tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARINO PASQUALE (VIRTUS SOVERATO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SCALI FRANCESCO PIO (S.E.L.E.S.)

AMMONIZIONE (II INFR)

MALFONE SAMUELE (S.E.L.E.S.)

AMMONIZIONE (I INFR)

FUDA LUCA (S.E.L.E.S.) PAONESSA DAVIDE (VIRTUS SOVERATO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MELITI COSMINO (DOMENICO ASPRO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

SCILIMPA SEBASTIANO (POLISPORTIVA D.CUTRO)

Per proteste su una decisione arbitrale durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPATARA CRISTIAN (C.S.P.R. 94) NARDELLI FRANCESCO (ROSARNESE)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (II INFR)**

CALABRETTA GABRIELE	(ACADEMY CROTONE)	MITTICA VITTORIO	(C.S.P.R. 94)
MAIOLO GABRIELE	(GIOIESE 1918)		

AMMONIZIONE (I INFR)

GABRIELE ANTONIO	(ACADEMY CROTONE)	NICEFORO BRUNO	(C.S.P.R. 94)
BORELLO DANIEL	(DOMENICO ASPRO)	TASSONE BRUNO	(DOMENICO ASPRO)
CENTO ALDO	(GIOIESE 1918)	BATTAGLIA BRUNO	(MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE)
NARDACCHIONE NICOLO	(MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE)	PIZZIMENTI DIEGO	(REGGIOMEDITERRANEA)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 7/11/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (II INFR)**

TRECCOZZI MICHELE	(ACADEMY CROTONE)
-------------------	-------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

CATANZARO ALESSANDRO	(ACADEMY CROTONE)	GUERRINI ANDREA	(ACADEMY CROTONE)
LEQUOQUE GIUSEPPE	(ACADEMY CROTONE)	BORRELLO SAVERIO	(CATANZARO LIDO 2004)
SPALLINO ANTONIO MANUEL	(CATANZARO LIDO 2004)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

GIORGI FRANCESCO	(C.S.P.R. 94)
------------------	---------------

Per proteste su una decisione arbitrale durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

GALLO DAVIDE	(ROGLIANO 1948)
--------------	-----------------

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro e minaccioso dopo il provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCRIMA FRANCESCO	(KENNEDY J.F. AQUILE)	VOZZA ALESSANDRO	(MARCA FOOTBALL CLUB)
MACRI AGOSTINO MANUEL	(ROSARNESE)		

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

GALLO DAVIDE	(ROGLIANO 1948)
--------------	-----------------

AMMONIZIONE (II INFR)

LAGANA MANUEL	(ACADEMY REGGIO)	IANNI ROCCO MANUEL	(GALLICO CATONA F.C.)
CILONA MICHELE	(GIOIESE 1918)	MANFREDA GIOVANNI	(KENNEDY J.F. AQUILE)
FILIPPELLI GIUSEPPE	(POLISPORTIVA G.SALERNO)	ARENA DOMENICO PIO	(ROSARNESE)
ALTOMARE ANDREA	(SOCCER MONTALTO)	DIRANE ADAM	(SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

COMMISSO COSIMO ANTONIO	(AS JUVENTINA SIDERNO ETS)	MASSARO BRANDO	(ATLETICO F. SCICCHITANO)
CILIO FABRIZIO XAVIER	(BOCALE CALCIO ADMO)	POLITI MARCO FRANCESCO	(BOCALE CALCIO ADMO)
ALVARO ANTONIO	(C.S.P.R. 94)	RETTURA MATTEO	(CALCIO LAMEZIA)
LIMONGI LUDOVICO	(DIGIESSE PRAIATORTORA)	MANDARANO GENNARO	(DIGIESSE PRAIATORTORA)
BEVILACQUA FRANCESCO	(ESPERANZA CATANZARO)	MUSOLINO GREGORIO	(GALLICO CATONA F.C.)
MAGNOLI SALVATORE	(GIOIOSA JONICA ASD)	BRUNO MAURIZIO	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)
IULIANO ROSARIO VINCENZ	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)	PITTELLA PASQUALE ANTO	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)
SPANO AMEDEO	(MAGNAGRECIA ACADEMY ARDORE)	CARBONE FRANCESCO	(POLISPORTIVA G. SALERNO)
GADALETA ANTONIO	(REGGINA 1914 S.R.L.)	COLELLA GABRIELE	(RENDE CALCIO 1968)
DE BONIS CHRISTIAN	(RENDE CALCIO 1968)	DE GIACOMO CHRISTIAN	(RENDE CALCIO 1968)
ROMEI PAOLO	(RENDE CALCIO 1968)	TUCCI RICCARDO	(ROGLIANO 1948)
VENNERI FRANCESCO	(ROGLIANO 1948)	DI MARTE FRANCESCO	(ROSARNESE)
LOMBARDO CHRISTIAN	(S.E.L.E.S.)	VITERITTI GUIDO FRANCESCO	(SOCCER MONTALTO)
GATTUSO GENNARO	(VIRTUS CORIGLIANO 2021)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (II INFR)**

PAPPATERRA FRANCESCO (PRO COSENZA)

Per proteste su una decisione arbitrale durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

BARBAROSSA GIANLUCA (PRO COSENZA)

Per proteste su una decisione arbitrale durante la gara.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (II INFR)**

ROMEO PAOLO (REGGIOMEDITERRANEA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

DE PONTO VINCENZO (ACADEMY LAMEZIA)

Per proteste su una decisione arbitrale durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (II INFR)**

MASTROIANNI ANTONIO	(ACADEMY LAMEZIA)	PICCOLO VALERIO	(ACCURSI FOOTBALL ACADEMY)
BOMBINO VINCENZO	(PRO COSENZA)	TAVARONE MICHELE	(REGGIOMEDITERRANEA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNO VINCENZO PIO	(CATANZARO 1929 S.R.L.)	CAPPUCCINO SERGIO JUNIOR	(DAVOLI ACADEMY)
SERPE COSTANTINO	(MORRONE)	BIANCO CRISTIAN	(PICCOLI CAMPIONI DE LUCA)
ROMEO RAFFAELE	(PICCOLI CAMPIONI DE LUCA)	NOTARIANNI GIUSEPPE	(PROMOSPORT)
FAZZALARI BRANDO MARIA	(REGGIOMEDITERRANEA)	PORCINO GIUSEPPE	(REGGIOMEDITERRANEA)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 01/12/2022.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 36 – 2022

Oggetto: Testo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi nonché di lavoro sportivo –

A completamento della Circolare della L.N.D. n. 39 del 3 novembre 2022, si porta all'attenzione delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare, il testo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, elaborato dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.

L'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 così come modificato dal D. Lgs. n. 163/22, è prevista per il prossimo 1° gennaio 2023.

Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 163/2022 agli articoli del Decreto n. 36/2021 sono riportate in neretto e in corsivo

TITOLO I – Disposizioni comuni e principi generali

Gli articoli da 1 a 5 sono rimasti invariati

TITOLO II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici

CAPO I – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –

Art. 6 (modificato con l'art. 1 del D. Lgs. n. 163/2022) – Forma giuridica

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 16 e seguenti del Codice Civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) **società di capitali e cooperative** di cui al libro V, Titoli V e VI del Codice Civile;

c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente Decreto;

2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sia al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente Decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 7 (modificato con l'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2022) – Atto costitutivo e statuto –

1. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- d) l'assenza di fine di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statuari;
- g) le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni.

1-bis. Laddove le Associazioni e le Società Sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro Unico del Terzo Settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le Società Sportive Dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Art. 8 (modificato con l'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assenza di fine di lucro -

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai **commi 3 e 4-bis**, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci e associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se **costituiti** nelle forme **di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, del Codice Civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. **Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del Codice Civile.**

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di **società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512

del Codice Civile che gestiscono palestre, piscine e impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 9 (modificato con l'art. 4 del D. Lgs. 163/2022) - Attività secondarie e strumentali

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazioni, promopubblicitari, cessione di diritti e Indennità legate alla formazione degli atleti nonché della gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con Decreto di cui al comma 1.

Gli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

Art. 12 (modificato con l'art. 5 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, ***delle Discipline Sportive Associate*** e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917.

Gli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

TITOLO III – Persone fisiche –

CAPO I – Atleti

Art. 15 (modificato con l'art 6 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tesseramento

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una Associazione o Società Sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate ***o riconosciute*** dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione o dalla Società Sportiva ***per i quali è tesserato***, nonché di

concorrere, ove in possesso dei requisiti richiesti, a ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli Organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione Nazionale e Internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16 (modificato con l'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice Civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice Civile.

2. Il minore che abbia compiuto i **14 anni di età** non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Società e Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

CAPO II – Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17 (modificato con l'art. 8 del D. LGS. n. 163/2022) – Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e i dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione Internazionale e Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara – (nessuna modifica)

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 interessano gli sport equestri

TITOLO V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

CAPO I – Lavoro sportivo

Art. 25 (modificato con l'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2022) – Lavoratore sportivo -

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. ***E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.***

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e

continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile *(soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).*

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, *(soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).* In mancanza di questi accordi si tiene conto degli indici individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.

4. Abrogato

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente Decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito della Società e Associazione Sportiva Dilettantistica fuori dell'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. ***A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.***

6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 6.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie dei lavoratori interessati. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 26 (modificato con l'art.14 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo –

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 (*soppresso il n. 13*), e 18, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della Legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della Legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ***nell'articolo 2013 del Codice Civile.***

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E', altresì, ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del ***trattamento di fine rapporto*** al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società Sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi devono essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27 (modificato con l'art. 15 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici –

L'articolo è rimasto invariato con l'aggiunta al comma 5, in fine, del seguente periodo:
"L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto"

Art. 28 (sostituito integralmente con l'art. 16 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo –

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

3. L'Associazione o Società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti sportivi di cui al presente

articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli altri enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente Decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 29 (modificato con l'art. 17 del D. Lgs. n. 1643/2022) – Prestazioni sportive dei volontari-

1. Le Società e le Associazioni Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni **dei volontari** sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

3. Le prestazioni sportive dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30 (modificato con l'art. 18 del D. Lgs. n. 163/2022) – Formazione dei giovani atleti –

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione di giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società e le Associazioni Sportive **Dilettantistiche e le Società Professionistiche** possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative) nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

I commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 sono rimasti invariati

7-bis– Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 31 (modificato con l'art. 19 del D. Lgs. n. 163/2022) – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica –

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro **il 31 luglio 2023**. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto **la propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto **la propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Art. 32 (modificato con l'art. 20 del D. Lgs. n. 163/2022) – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo **disposizioni stabilite** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, **possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81**, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le **attività sportive per ciascun lavoratore sportivo** nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il Decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e di conservazione.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il Decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi Centri di Medicina Sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

6-bis. *Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente Decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il Decreto di cui all'articolo 5 del Decreto 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il Decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 180.*

Art. 33 (modificato con l'art. 21 del D. Lgs. n. 163/2022) – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori –

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. ***Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal Medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.***

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono rimasti pressoché invariati con le seguenti modifiche:

comma 5: "Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi).....";

comma 6: dopo le parole "con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute" sono aggiunte le parole "e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia".

Art. 34 (modificato con l'art. 22 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assicurazione contro gli infortuni -

1. I lavoratori subordinati sportivi dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. ***Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.***

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo prevista ***dall'articolo 5, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1, secondo periodo.***

4. Per gli sportivi ***dilettanti*** di cui all'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva ***come volontari***, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, ***oltre a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.***

Art. 35 (modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento pensionistico

Comma 1: rimasto invariato.

2. **Nell'area del dilettantismo** i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome (*soppressa la frase "o prestazioni autonome occasionali"*) hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

I commi 3, 4 e 5 sono rimasti invariati.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24 per cento**.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita **nella misura del 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 36 (modificato con l'art. 24 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento tributario

I commi 1, 2 e 3 sono rimasti invariati

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, **sono operazioni esenti** dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

5. Abrogato

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

6-bis. *Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.*

6-ter. *Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.*

6-quater. *Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

7. Abrogato

Art. 37 (come modificato con l'art. 25 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di **Procedura Civile**.

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo **di cui all'articolo 5, commi 2, e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.**

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4.L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2,8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia, dall'articolo 36, comma 6.

5.I contributi previdenziali e assistenziali versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6.Abrogato

Art. 38 (modificato con l'art 26 del D. Lgs. n. 163/2022) – Area del dilettantismo e del professionismo

1.L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Associate stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

1-bis. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con

prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39 – Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili - E' rimasto invariato –

Art. 40 -Promozione della parità di genere – E' rimasto invariato -

CAPO III - Ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie

Art. 41 – (parzialmente modificato con l'art 27 del D. Lgs. n. 163/2022) E' rimasto sostanzialmente invariato con l'inserimento del seguente comma 8-bis: *Il Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.*

Art. 42 (modificato con l'art 42 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assistenza nelle attività motorie e sportive

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, devono essere svolti con il coordinamento di un Chinesiologo o di un Istruttore di specifica disciplina **in possesso di una equipollente abilitazione professionale**, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. **Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.**

2. Non è stato modificato

3.L'Istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti **abilitanti** previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva **anche Paralimpici** riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4.Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

- a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva **anche Paralimpici** riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP (**sono state soppresse le parole "tra cui il ballo e la danza"**), nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

I commi 5 e 6 non sono stati modificati.

TITOLO VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato –

Gli artt. da 43 a 50 non sono stati modificati)

CAPO I – Gruppi Sportivi dei Corpi Civili e dello Stato

CAPO II – Gruppi Sportivi Militari

CAPO III – Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 51 (modificato con l'art.29 del D. Lgs. n. 163/2022) – Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. (L'originario termine del 1° luglio 2022 è stato oggetto di alcuni spostamenti; il Decreto-Legge "Sostegni" n. 41 del 22 marzo 2021, all'art. 30 ha fissato la data di entrata in vigore delle norme sul lavoro sportivo al 1° luglio 2022, ma in sede di conversione in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, il termine è stato spostato al 31 dicembre 2023; infine, il Decreto "Sostegni-bis" 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), con l'art. 10, comma 13-quater, lett. a), ha fissato il termine al **1° gennaio 2023**.

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole "indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91" sono sostituite da "indennità percepite da i lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**".

b) **la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36";**

c) **il comma 3 è soppresso.**

3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti: **"dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36"**.

Art.52 (modificato con l'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2022) - Abrogazioni

1.A decorrere dal **1° gennaio 2023** sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366 (previdenza INPS calciatori professionisti)

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91 (lavoratori subordinati sportivi professionisti-indennità esente IVA)

c) l'articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (assicurazione sportivi professionisti)

d) abrogato (art.2, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

d-bis) l'art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (indennità di preparazione e promozione non concorre alla determinazione del reddito)

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12;

c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 12-bis del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2.bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e, quelli erogati" a "Associazioni Sportive Dilettantistiche" sono soppresse.

2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole "riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano" sono sostituite dalle seguenti "iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".

Art. 31 D. Lgs. n. 163/2022 – Disposizioni finanziarie



Roma, 17 novembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 42

OGGETTO: Certificazione iscrizione al Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – rif. D.lgs. 39/2021

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, attivo dal 31 agosto 2022 e gestito dalla Società SPORT E SALUTE S.p.A., e alla precedente Circolare LND n. 21 del 7 settembre 2022, si rende noto che la F.I.G.C., in qualità di organismo sportivo affiliante, ha provveduto alla trasmissione delle informazioni e degli atti necessari alla formulazione della domanda di iscrizione al Registro da parte delle Società affiliate.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, nonché all'utilizzo delle funzionalità, dovrà essere segnalata esclusivamente all'indirizzo mail registro@sportosalute.eu.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 147
Stagione Sportiva 2022/2023

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 6 del 1° Luglio 2022;
- Preso atto della comunicazione pervenuta dal C.R. Calabria;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere alla variazione di nomine della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria;
- Visto l'art. 10, del Regolamento di Lega;
- Sentiti i Vice Presidenti della L.N.D.,

d e l i b e r a

di approvare le modifiche e le nomine di cui all'allegato sub A), a valere fino al 30 Giugno 2023, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale e dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



ALL. A)

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variatione nomina PITARELLA PASQUALE (da Componente a Segretario, in sostituzione di TRIMBOLI ROSARIO, deceduto)

(Nomina del Segretario di competenza del Presidente del C.R. Calabria, ai sensi dell'art. 16, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti)

Si riporta, di seguito, la nuova composizione della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Delegato	ARENA DOMENICO	
Vice Delegato	ATTANASI FRANCESCO	
Componenti	FOTI GIOVANNI	CIMINO DONATELLA
	IDONE ANTONIO	BORGHETTI LUCA
	CHILA' ANTONINO	MICELI SERGIO
	MANDALARI SANTO	BELLANTONIO BRUNO
	FOTI GIUSEPPE	BARRECA PASQUALE
	ALOI GIUSEPPE	NUCERA FILIPPO
	MANGLAVITI STEFANO	BRANCA ANTONIO
	STILO GIANDOMENICO	
Segretario	PITARELLA PASQUALE	